



COMUNE DI LAGLIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE FESTE E SAGRE PAESANE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 DEL 28.11.2018

INDICE

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana
- Art. 3 Soggetti Organizzatori
- Art. 4 Attività non consentite
- Art. 5 Durata
- Art. 6 Programmazione Annuale
- Art. 7 Spostamento luogo data
- Art. 8 Modifiche al Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre
- Art. 9 Precisazione relativa all'attività di somministrazione
- Art. 10 Prescrizioni di sicurezza
- Art. 11 Attività rumorose
- Art. 12 Sagre e Feste Paesane su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 13 Patrocinio Comunale. Ammissione al patrocinio
- Art. 14 Altre disposizioni fiscali contributive
- Art. 15 Responsabilità
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Entrata in Vigore
- Art. 18 Vigilanza

Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici e di promozione.

Art. 2 Definizione di Sagra e "Festa Paesana"

1. Per Sagre e Feste Paesane si intendono tutte quelle manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è presente come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori, fruitori delle manifestazioni, che sono legate a tradizioni consolidate nel tempo in cui si riconosce l'identità popolare locale, gastronomica di promozione turistica, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, gastronomico e associazionistico del territorio. Le sagre e le Feste Paesane rappresentano una occasione di aggregazione e di socialità.

2. Vengono ricomprese anche le manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive.

3. Le disposizioni previste nel presente regolamento, relative alla durata non si applicano alle feste organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni. Le pro loco regolarmente registrate.
- b) L'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di Sagre e Feste Paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione con il territorio e alla caratteristica dell'iniziativa ed essere abbinata ad iniziative: Culturali, sportive, ricreative, espositive, artistiche, religiose, con accesso libero al pubblico.

Art. 5 Durata delle Manifestazioni

1. Ogni soggetto di cui all'art. 3 potrà effettuare:

- Una sola sagra o festa paesana per anno solare, la cui durata sarà determinata, ad esclusiva discrezione, dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 Programmazione Annuale

1. Il Comune, ricevute le richieste, redige il calendario – programma annuale delle sagre e delle feste paesane caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le indicazioni impartite da Regione Lombardia.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno dare comunicazione entro il **10 ottobre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare** nel corso dell'anno successivo, al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale.

La richiesta andrà indirizzata in forma scritta al COMUNE DI LAGLIO, nei termini indicati, pena l'inammissibilità. Dovranno essere indicate:

- a) Denominazione della manifestazione (sagra o festa paesana).
- b) Dati anagrafici degli organizzatori.
- c) Indicazione di eventuale sito web della manifestazione e contatti (indirizzo e-mail, PEC, contatti telefonici).
- d) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti.
- e) Luogo, data e orari di svolgimento.
- f) Programma di massima dell'iniziativa.

g) Indicazione, su planimetria delle aree che verranno destinate a parcheggio, anche provvisorio per la manifestazione, garantendo un numero consono riservato a soggetti diversamente abili con percorso accessibile.

h) Indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili con autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

i) Eventuale segnalazione di vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3. Prima dell'inizio della sagra o della festa paesana andrà prodotta al COMUNE DI LAGLIO idonea fideiussione o deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Nell'ambito della sagra o della festa paesana, indicare gli eventi, manifestazioni, esposizioni, previsti. Le vendite per loro natura assoggettate a licenza/autorizzazione/scia. Le segnalazioni devono pervenire entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale consultabile attraverso il sito internet www.comunedilaglio.it.

Eventuali espositori che rientrano nella categoria degli hobbisti dovranno depositare autodichiarazione attestante i requisiti necessari per essere tali, in formato cartaceo, sempre all'ufficio del COMUNE DI LAGLIO.

5. L'istanza per l'inserimento nell'elenco annuale, viene rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, o in caso di mancanza dei requisiti ritenuti fondamentali per essere denominata sagra o festa paesana.

6. Il Comune di Laglio può concedere il coinvolgimento agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti della sagra o festa paesana. Ogni richiesta deve pervenire nelle stesse modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche sagre e feste paesane organizzate direttamente dal Comune.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune dovrà redigere l'elenco annuale delle sagre e delle feste paesane che si terranno nell'anno successivo.

Tale elenco dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e dovrà essere trasmesso a Regione Lombardia mediante apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione stessa, secondo quanto disposto dalle leggi regionali LR 6/2010 e LR 10/2016 e s.m.i..

Secondo quanto previsto dalla medesima LR 6/2010 all'art. 18 bis, comma 1, entro il **15 dicembre di ogni anno**, la Giunta Regionale pubblica il calendario delle fiere e delle sagre. Le feste non inserite nell'elenco non potranno avere luogo.

Copia dell'elenco verrà pubblicata sul sito internet comunale.

9. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dell'elenco annuale, di verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste paesane in tutto il territorio comunale.

Art. 7 Spostamento Luogo e Data

1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o festa paesana dopo la formulazione dell'elenco potrà essere autorizzata dalla Giunta su istanza motivata dal soggetto organizzatore.

Art. 8 Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione

non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima della data ipotizzata di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragioni di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 9 Precisazione relativa all'attività di somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre e delle feste paesane, è soggetta a SCIA da presentarsi al COMUNE DI LAGLIO nelle modalità previste nel presente regolamento all'art. 6. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione, nei locali o aree autorizzate.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambiente e sicurezza.

Art. 10 Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi su aree o in locali idonei. Qualora l'area della Sagra o della Festa Paesana sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
2. Le manifestazioni che coinvolgono, nelle modalità descritte nel presente regolamento, relative a pubblico spettacoli o intrattenimenti, sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733 e s.m.i.. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e le disposizioni di cui DM 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi.
3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo competente che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
 - a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere i requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti.
 - b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere realizzato a norma di legge.
 - c) Le eventuali linee elettriche provvisorie dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni,
 - d) Eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

Art. 11 Attività rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano Comunale di zonizzazione acustica e la disciplina delle attività rumorose.
2. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione, ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Art. 12 Sagre e Feste Paesane su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto, eventualmente, determinato dall'Amministrazione Comunale nella concessione del Patrocinio.
2. La pulizia della Sagra o della Festa Paesana è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti procedendo con la raccolta differenziata dei medesimi.
3. Per ogni Sagra o Festa Paesana dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danno a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia agli Uffici Comunali, prima di ogni manifestazione.

4. Il rimborso per spese relative all'utilizzo di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale è stabilito con Delibera di Giunta. Le somme vanno versate al COMUNE DI LAGLIO tramite bonifico bancario, alla presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione Comunale può esentare, in considerazione delle finalità delle sagre e delle fiere paesane, dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 Patrocinio Comunale. Ammissione al patrocinio

L'amministrazione Comunale, può concedere patrocinio a seguito di richiesta da parte degli organizzatori valutando la tipologia di Sagra o Festa paesana nel rispetto dell'apposito regolamento vigente.

Art. 14 Altre disposizioni fiscali contributive

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le normative vigenti in materia di imposte.

2. Gli organizzatori dovranno attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

3. Gli organizzatori dovranno provvedere al pagamento delle imposte SIAE previste.

Art. 15 Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività autorizzate.

Art. 16 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, si farà riferimento all' art. 18 ter della L.R. n. 6/2010.

Art. 17 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 18 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le Forze dell'Ordine.